



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

# Riforma della giustizia civile

IL PROCESSO DI COGNIZIONE DI PRIMO GRADO  
INNANZI AL TRIBUNALE ED AL GIUDICE DI PACE

Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli  
Avvocati di Firenze – 13 gennaio 2022

Lucilla Galanti

Ricercatore in diritto processuale civile presso  
l'Università di Firenze

## Riforma della giustizia civile

### **Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado**

- Art. 1, comma 5, lett. h – chiamata in causa e intervento volontario
  - lett. l – fase decisoria
  - lett. s – rapporti tra collegio e giudice monocratico
- Art. 1, comma 6 – procedimento davanti al trib. comp. collegiale
- Art. 1, comma 5, lett. n – procedimento semplificato

## Riforma della giustizia civile

### Art. 1, comma 5, lett. h

Adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo e dell'intervento volontario ai principi di cui alle lettere da c) a g)

- Chiamata del terzo ad opera del convenuto

→ lett. e): ferme le preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c.  
167 u.c. c.p.c. + 269, 1 c., c.p.c.

- Chiamata del terzo ad opera dell'attore

→ lett. f): a pena di decadenza chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ex 106 e 269, 3 c., c.p.c. se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto - Non più all'udienza

269, 1 e 3 c.: spostamento udienza/fissazione nuova udienza

## Riforma della giustizia civile

### Art. 1, comma 5, lett. h

Posizione del terzo chiamato:

Art. 271: al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma.

→ Lett. e) e lett. f) proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti e, ferme le preclusioni di cui all'art. 167, 2 c., indichi i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione.

- Chiamata del terzo ad opera del terzo chiamato?

Art. 271: Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ex art. 269, c. 3

→ termine anticipato ?

## Riforma della giustizia civile

### Art. 1, comma 5, lett. h

- Chiamata di terzo per ordine del giudice?

Art. 270 c.p.c.: può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.

→ anticipazione?

- Intervento volontario

Art. 268 c.p.c.: fino a p.c., ma non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo integrazione necessaria del contraddittorio.

→ anticipazione?

Disciplina decisione questioni pre-udienza: rischi ingovernabilità?

## Riforma della giustizia civile

### Art. 1, comma 5, lett. I

Fase decisoria

Prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:

- 1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ex art. 281-*sexies* c.p.c., possa riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a 30 giorni dall'udienza di discussione

I modello decisorio → Trattazione orale

## Riforma della giustizia civile

### Art. 1, comma 5, lett. I

2) il giudice, ove non proceda ex art. 281-*sexies* c.p.c., fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:

- assegni un termine perentorio non superiore a 60 gg. prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
- assegni termini perentori non superiori a 30 e 15 giorni prima di tale udienza per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica salvo che le parti non vi rinuncino espressamente
- all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei successivi 30/60 gg. nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero collegiale

II modello decisorio → Trattazione scritta

Salvo che le parti non vi rinuncino espressamente → ex Trattazione «mista» ?

## Riforma della giustizia civile

### Art. 1, comma 5, lett. s

s) disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico, prevedendo che:

1) il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori udienze → no 281 *quater* ss. c.p.c.

2) il giudice, quando rilevi che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, senza fissare ulteriori udienze, rimetta la causa al collegio per la decisione con ordinanza comunicata alle parti, ciascuna delle quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, senza che in tal caso sia necessario precisare nuovamente le conclusioni e debbano essere assegnati alle parti ulteriori termini per il deposito di atti difensivi → no 187 ss. c.p.c.



## Riforma della giustizia civile

### Art. 1, comma 5, lett. s

3) in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito seguite prima del mutamento, restino ferme le decadenze e le preclusioni già maturate secondo le norme seguite prima del mutamento e il giudice fissi alle parti un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi → irretroattività del mutamento di rito

- generalizza l'art. 4, c. 5, d.lgs. n. 150/2011: Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

- v. C. Cost. n. 45/2018 – non manifesta irragionevolezza diritto vivente art. 426 e 641 c.p.c.

4) in caso di cause connesse oggetto di riunione, prevalga il rito collegiale, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione → pr. prevalenza rito collegiale (v. art. 281 *nonies* c.p.c.)

## Riforma della giustizia civile

### Art. 1, comma 6

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie

Collegialità come «suprema garanzia di giustizia per tradizionale consenso di popolo» (Relazione al re, par. XX)

Ma il giudice «unico» offre «due vantaggi notevoli»: «dà alle liti più pronta decisione perché naturalmente le formalità di giudizio possono essere più semplici e brevi»; «porta nella decisione una più completa ed intima conoscenza degli atti di istruttoria che avrà di solito egli stesso compiuto e diretto» (Mortara, Ist. ord. giud., 96)

## Riforma della giustizia civile

### Art. 1, comma 6

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

b) prevedere che nel processo operi un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

→ l'accentuata eccezionalità si salda al rinvio procedimentale

## Riforma della giustizia civile

### Art. 1, comma 5, lett. n

prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile:

- ridenominazione e ricollocazione

- 1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile
- 2) assuma la denominazione di « procedimento semplificato di cognizione »

- ambito applicativo

3) ferma la possibilità che l'attore vi ricorra di sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica → facoltativo debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale quando i fatti di causa siano tutti non controversi quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa → obbligatorio [...]

## Riforma della giustizia civile

### Art. 1, comma 5, lett. n

- Rito

4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;

5) si concluda con sentenza

v. delibera CSM 21.9.21 – rimarca effetti

ma v. anche circolare CSM 9.12.16

- Conseguenze dell'errore

3) [...] stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato

→ supera 702 ter c.p.c.

v. C. Cost. n. 253/2020



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**Grazie!**

lucilla.galanti@unifi.it